



# COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

Provincia di Teramo

Codice Fiscale n° 82000070670

Partita I.V.A. n° 00252130679

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 DEL 22/03/2013

### OGGETTO: REGOLAMENTO SULL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEI TRIBUTI COMUNALI

L'Anno **duemilatredici** il giorno **ventidue** del mese di **marzo** alle ore **17:24**, presso **l'Aula Consiliare**, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Presiede la seduta **Orazio Di Marcello - Sindaco**.

Dei Consiglieri comunali sono presenti **n° 17** ed assenti, sebbene invitati, **n° 0** come dal seguente prospetto:

N. ORD.	COGNOME E NOME	P.	A.	N. ORD.	COGNOME E NOME	P.	A.
1	DI MARCELLO ORAZIO	X		10	NOBILE BENEDETTO	X	
2	SOTTANELLA ANGELA	X		11	MARCATTILII SANDRA	X	
3	ANDRENACCI GIULIANO	X		12	MAGNARELLI FABRIZIO	X	
4	POLTRONE MARCO	X		13	PICCIONI PASQUALINA	X	
5	DI MATTEO SIMONA	X		14	CORE MICHELE	X	
6	BELTRAMBA ROBERTO	X		15	CIANELLA MARIA CRISTINA	X	
7	FIORA' LUCIANO	X		16	MARTINI MASSIMO	X	
8	MAROZZI MAURIZIO	X		17	DI MATTEO EMILIA	X	
9	PALANDRANI LUCIANO	X					

Partecipa il **Segretario Generale Dr.ssa Raffaella D'Egidio**, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## **Proposta di delibera**

Premesso che:

- il Comune è dotato di Regolamento Generale Entrate Tributarie Comunali approvato con delibera n. 87 del 29.12.2001;
- L'Ente con deliberazione consiliare nr.98 del 13/12/2012 ha dato mandato: *“di predisporre e proporre al consiglio comunale il regolamento per l'accertamento con adesione ai fini della definizione agevolata degli avvisi di accertamento TARSU relativi agli immobili ad uso diverso da quello residenziale e de*
- *gli avvisi di accertamento ICI sulle aree edificabili, fattispecie in cui l'accertamento con adesione può trovare applicazione in quanto l'obbligazione tributaria non è sempre determinabile sulla base di elementi certi e quindi ricorre materia concordabile.”;*
- in data 12.01.2013 si è riunita la Commissione Bilancio per esaminare la proposta di Regolamento predisposta dall'Ufficio;
- nel corso di detta riunione le minoranze consiliari hanno presentato emendamenti come da verbale agli atti e come risulta da nota del gruppo Nuovi Orizzonti, pur'essa depositata agli atti;

Rilevato che l'Amministrazione Comunale ha esaminato detti emendamenti presentati dalla minoranza consiliare e ne ha accolti alcuni per inserirli in maniera sistematica nel regolamento de quo;

Visto che in data 07.03.2013 il revisore dei conti, Dott. Maurizio Zitti ha espresso parere favorevole alla proposta di regolamento;

Visto il D.Lgs. n.267/00 e successive modifiche ed integrazioni;

### **DELIBERA**

- 1) di approvare la premessa dichiarandola parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L.n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- 2) Approvare il Regolamento per l'accertamento con adesione dei tributi comunali, allegato alla presente;
- 3) Dichiarare a voti unanimi, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, ultimo comma, stante l'urgenza di provvedere al riguardo.

# **REGOLAMENTO SULL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEI TRIBUTI COMUNALI**

## **ARTICOLO 1**

### **Principi generali**

1) Il Comune di Mosciano Sant'Angelo, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate anche tributarie prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 446/97 ed ai sensi dell'art. 50 della L. 449/97, introduce, nel proprio ordinamento, l'istituto di accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e particolarmente difficile contenzioso per tutte le parti in causa.

## **ARTICOLO 2**

### **Ambito di applicazione dell'Istituto dell'Accertamento con Adesione**

1) L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

2) Fermo restando quanto stabilito al punto precedente, l'istituto in questione non prevede, in via di principio, cause di inammissibilità e di esclusione, in quanto adeguato alla conciliazione giudiziale.

3) L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati.

4) Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.

5) L'ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve peraltro tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi - benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.

6) La definizione ha effetto per i tributi dovuti, indicati in ciascuna denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione.

7) In ogni caso, resta fermo il potere del Comune di annullare in tutto o in parte, ovvero revocare, mediante l'istituto dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.

### **ARTICOLO 3**

#### **Competenza per la definizione degli accertamenti con adesione del contribuente**

1) Competente alla definizione è il responsabile dell'ufficio dell'Amministrazione preposto alla funzione di accertamento.

### **ARTICOLO 4**

#### **Avvio del procedimento**

1) Il procedimento di definizione può essere attivato:

**a) a cura dell'Ufficio Comunale**, prima della notifica dell'avviso di accertamento, con un invito a comparire nel quale sono indicati:

- gli elementi identificativi dell'atto, della eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione ed i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
- la maggiore imposta, sanzioni ed interessi;
- i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte;
- il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

**b) su istanza del contribuente**, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica non proceduto dall'invito dell'ufficio nella fase istruttoria (art.6 D.lgs.218/97).

### **ARTICOLO 5**

#### **Procedimento ad iniziativa dell'ufficio comunale**

1) L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima della notifica dell'avviso di accertamento, può inviare al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica eseguita dai messi comunali, con l'indicazione degli elementi di cui al precedente art. 4, comma 1, lett. a).

2) Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3) Il contribuente può prestare adesione al contenuto dell'invito di cui al comma 1 mediante comunicazione al competente ufficio e versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione. Alla comunicazione di adesione deve essere unita la quietanza dell'avvenuto pagamento.

4) In presenza dell'adesione di cui al comma 3, la misura delle sanzioni è pari alla metà del valore delle sanzioni stabilite dall'articolo 2 comma cinque del decreto legislativo 218/1997.

5) La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile. In tal caso l'Ufficio, scaduti i termini di cui ai commi precedenti, provvederà ad emettere avviso di accertamento con preclusione al contribuente della possibilità di avvalersi dell'istituto di accertamento con adesione di cui all'art. 6.

6) In caso di presenza di coobbligati, l'ufficio deve inviare l'invito di cui all'art.11 comma 1 del D.Lgs. 218/97 a tutti i soggetti obbligati, per consentire a ciascuno di partecipare al contraddittorio ed assumere le proprie autonome decisioni. La figura del coobbligato si riscontra sia tra i soggetti obbligati al pagamento di uno stesso tributo, sia tra più soggetti obbligati al pagamento di tributi diversi, ma al cui assolvimento sono legati ex lege da un vincolo di solidarietà.

7) La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

## **ARTICOLO 6**

### **Procedimento ad iniziativa del contribuente**

1) Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna diretta all'ufficio che ne rilascia ricevuta, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.

2) L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

3) La presentazione dell'istanza, purché questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto in oggetto di cui all'art. 2, commi 1 e 3, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo. La presentazione dell'istanza anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio per un periodo di 90 giorni (art. 12 comma 2 D.Lgs. 218/97) L'istanza di adesione, pertanto, da chiunque presentata, ha la funzione di avviare la relativa procedura nei confronti di tutti i coobbligati, ciascuno dei quali può più o meno accedere all'adesione, anche se gli effetti dell'adesione perfezionata da uno di essi si ripercuotono su tutti.

4) Può essere presentata istanza di accertamento ai fini dell'eventuale definizione anche da parte di colui nei cui confronti siano stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche, con le modalità di cui ai commi precedenti.

5) L'iniziativa del contribuente è esclusa qualora l'ufficio lo abbia in precedenza già invitato a concordare, con successivo esito negativo.

6) Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.

## **ARTICOLO 7**

## **Effetti dell'invito a comparire**

- 1) La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione. Il responsabile del tributo predispose l'avviso di accertamento e procede alla sua notificazione.
- 2) Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
- 3) Il responsabile del procedimento, valutate le ragioni avanzate dal contribuente, ed esaminata altresì l'insussistenza di motivi che possano contrastare con le esigenze di operatività dell'ufficio tributi, può rinviare l'incontro a tale data. A tal fine invia apposita comunicazione all'interessato nella quale deve essere precisato che non potrà essere concesso alcun altro differimento di data.
- 4) Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte dell'incaricato al procedimento.

## **ARTICOLO 8**

### **Atto di accertamento con adesione**

- 1) La fase del contraddittorio con il contribuente assume particolare rilevanza ai fini della completezza dell'intero iter procedimentale dell'accertamento con adesione. Per ciascun incontro viene redatta una sintetica verbalizzazione con la quale sarà dato atto, tra l'altro, della documentazione eventualmente prodotta dal contribuente e delle motivazioni adottate. Nel verbale sarà altresì precisato se il contribuente è rappresentato, presso l'ufficio, da un procuratore generale o speciale, come previsto dall'art.63 DPR n.600 del 1973. In tale caso copia della procura sarà acquisita agli atti del procedimento
- 2) A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile dell'Ufficio.
- 3) Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché, la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione, anche in forma rateale.
- 4) In relazione all'oggetto dell'invito la definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati estingue l'obbligazione tributaria nei confronti di tutti. Questo si verifica sia nel caso in cui l'adesione avvenga a seguito dell'invito motivato diretto alle parti obbligate, sia nel caso in cui questa abbia luogo successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento. Nel primo caso, peraltro, l'ufficio non dovrà procedere ad ulteriore attività di accertamento anche nei confronti degli altri obbligati, in quanto il perfezionamento dell'adesione comporta, come già detto, il soddisfacimento dell'obbligo tributario. Nel secondo caso, e cioè, ove si addivenga all'adesione anche da parte di un solo soggetto coobbligato successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento, il perfezionamento di tale atto comporta la perdita dell'efficacia dell'avviso di accertamento già notificato.

## **ARTICOLO 9**

## **Perfezionamento della definizione**

- 1) La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso ovvero con il versamento della prima rata di cui al successivo comma 4.
- 2) Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
- 3) A richiesta dell'interessato può essere concessa una rateazione della somma dovuta fino ad un massimo di ventiquattro (24) rate mensili di pari importo.
- 4) In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio provvede alla riscossione coattiva delle restanti somme dovute.

## **ARTICOLO 10**

### **Effetti della definizione**

- 1) Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
- 2) L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
- 3) Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

## **ARTICOLO 11**

### **Sanzioni a seguito di adesione ed omessa impugnazione.**

#### **Riduzione della sanzione**

- 1) A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
- 2) In caso di infruttuoso esperimento del tentativo di conciliazione da parte del contribuente, sempre che l'istanza rientri nell'ambito applicativo dell'istituto in oggetto di cui all'art. 2, commi 1 e 3, il contribuente può usufruire dell'acquiescenza alle sanzioni comminate con l'atto d'accertamento originario entro il termine per ricorrere innanzi alle competenti commissioni tributarie.

## **ARTICOLO 12**

### **Norme finali e transitorie**

- 1) Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2013.
- 2) Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
- 3) E' abrogata ogni altra disposizione non compatibile con le norme del presente regolamento.



---

**PARERI ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267**

**Area Finanziaria**

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime **Parere Favorevole**.

Note:

Li, 08/03/2013

**Il Responsabile del Settore**  
(Daniele Gaudini)

---

**SETTORE (GESTIONE CONTABILE)-UFFICIO RAGIONERIA**

In ordine alla regolarità contabile, si esprime **Parere Favorevole**

Note:

---

Li, 08/03/2013

**Il Responsabile dei Servizi Finanziari**  
(Daniele Gaudini)

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di delibera che precede;

Visto che sulla stessa sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del TUEL;

Udita la relazione dell'Assessore **Sottanella Angela**, la quale sintetizza il contenuto della proposta;

Uditi i vari interventi, riportati in sintesi **nell'allegato A**);

Ritenuto di dover provvedere alla approvazione della cennata proposta;

Con voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge (p. 17)

## **DELIBERA**

-di approvare, come in effetti approva, la proposta di delibera che precede, dando atto che il Regolamento sull'accertamento con adesione dei Tributi Comunali, esplica la sua efficacia dal 1^ gennaio 2013;

Inoltre,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Stante l'urgenza del provvedimento;

Con voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge (p. 17)

## **DELIBERA**

- rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134- 4^ comma del TUEL.

Si allontana il consigliere Andrenacci Giuliano (p. 16)

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

**Il Sindaco**  
(Orazio Di Marcello)

**Il Segretario Generale**  
(Dr.ssa Raffaella D'Egidio)

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione:

- E' stata trasmessa all'albo on - line il 27/03/2013 per essere pubblicata per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/00).

Dalla Residenza Comunale, li 27/03/2013

**L'istruttore Amministrativo**  
Antonio Del Vescovo

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione:

- o E' divenuta esecutiva il giorno 22/03/2013, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- o E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come previsto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs.n. 267/00, per quindici giorni consecutivi dal 27/03/2013 all'11/04/2013.

Dalla Residenza Comunale, li 12/04/2013

**L'istruttore Amministrativo**  
Antonio Del Vescovo

---